

**Sulla trascrivibilità dell'atto di nascita, formato all'estero,
del figlio adottivo di una coppia omosessuale**

di SEBASTIAN CIANCIO

Lo scenario aperto dalla pronuncia in commento, sulla scia del clamore mediatico suscitato dalla stampa, non ha condotto a proposte legislative in materia di adozione.

Il riconoscimento espresso dalla Corte dell'efficacia del provvedimento estero di adozione da parte di una coppia omosessuale, una volta accertata la conformità all'ordine pubblico internazionale, non ha concesso nuovi diritti alle coppie omosessuali nonostante l'entrata in vigore della l. 20 maggio 2016 n. 76, che ha istituito le unioni civili omosessuali escludendo l'applicazione delle disposizioni contenute nella l. n. 184/83 in materia di adozione.

La conformità all'ordine pubblico internazionale *ex art. 67, l. n. 218/95*, inoltre, è accertata con riferimento agli effetti che l'atto è destinato a produrre nel nostro ordinamento e non con riferimento al suo contenuto e alla conformità della legge estera alla legge italiana, né viene consentito alcun sindacato sulla correttezza giuridica della soluzione adottata, essendo escluso il controllo contenutistico sul provvedimento di cui si chiede il riconoscimento.

Nello specifico, l'*iter* logico-giuridico che ha condotto a questa decisione prende avvio dal rifiuto di un sindaco lombardo in qualità di ufficiale dello stato civile di trascrivere il provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di un minore da parte di una coppia omoaffettiva maschile. Il rifiuto veniva motivato in ragione della ritenuta competenza del Tribunale per i minorenni, trattandosi di adozione internazionale, *ex art. 36, co. 4, l. n. 184/83*.

Adita la Corte d'Appello di Milano *ex art. 67, l. n. 218/1995*, ritenendo che si trattasse invece di riconoscere il provvedimento straniero, in quanto produttivo di effetti non incompatibili con l'ordine pubblico, la Corte meneghina confermava la propria competenza *ex art. 41, co. 1°, l. n. 218/1995*, rispetto al provvedimento di adozione di minore straniero, pronunciato in favore di cittadini stranieri, stabilmente residenti all'estero. Nel merito, verificate l'integrità del contraddittorio con i genitori biologici e la tutela del superiore interesse del minore, le Sezioni Unite hanno ritenuto che l'adozione non contrastasse con i principi di ordine pubblico internazionale, desumibili dalla Costituzione, dai Trattati fondativi dell'UE, dalla Convenzione Europea dei diritti umani e dalle altre Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha scelto di

aderire, concedendo la trascrivibilità dell'atto di nascita, formato all'estero, del figlio adottivo della coppia omosessuale.

Il primo spunto di riflessione, relativamente alle prospettive della decisione in commento, trae origine dai labili confini delineati dalla pronuncia: i genitori biologici del minore hanno entrambi prestato il consenso all'adozione e non c'è stata maternità surrogata. È stato possibile superare agevolmente lo scoglio dell'omogenitorialità del nucleo familiare poiché nel caso di specie non è stato riscontrato un accordo di surrogazione della maternità tra la coppia e i genitori biologici del minore, con conseguenza che la *ratio decidendi* della sentenza potrebbe incidere su un campo davvero ristretto del diritto ovvero in relazione a quegli sporadici casi di coppie omosessuali che ricorrano all'adozione straniera dopo aver ottenuto il consenso dei genitori biologici. L'atteggiamento di *excusatio non petita* della Corte si manifesta, poi, nelle rassicurazioni continue in motivazione riguardo al fatto che la pronuncia non vada a sfiorare l'istituto della maternità surrogata, il cui riconoscimento resta vietato. Altro spunto di attualità che restringe ulteriormente il campo d'incidenza è la programmazione finanziaria degli aspiranti genitori poiché le condizioni economiche diventeranno ancora più rilevanti ai fini dell'attuazione dei progetti di adozione, a meno di non individuare diverse soluzioni burocratiche che consentano la trascrizione degli atti posti in essere a titolo altruistico.

Rimane, infine, incerta l'attuazione del principio del superiore interesse del minore che, seppure richiamato incessantemente, meriterebbe maggiore considerazione a tutti i livelli, non solo normativi.